

REGOLAMENTO

ACCESSI E PASSI CARRABILI

Deliberazione Consiglio Comunale n. del

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alla realizzazione di accessi e passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane del Comune di Carcare, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo regolamento di attuazione, dal T.U.EE.LL. decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dello Statuto del Comune di Carcare.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Autorizzazione: provvedimento atto all'apertura di un accesso su di una strada urbana ed extraurbana comunale;

Concessione: atto amministrativo che concede l'occupazione del suolo stabilendone gli obblighi, i diritti ed il canone in capo al concessionario;

Nulla osta: parere tecnico preventivo al rilascio dell'autorizzazione e della concessione da parte del competente ufficio tecnico comunale;

Occupazione permanente: occupazione del suolo di durata non inferiore all'anno.

Occupazione temporanea: occupazione del suolo di durata inferiore all'anno.

Accesso: immissione da una strada privata o da un'area privata laterale su di una strada ad uso pubblico;

Passo carrabile: ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 37, del Codice della Strada e dell'articolo 44, comma 4 del decreto legislativo n. 507/1993, manufatto costituito da costituito da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, o l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE - CONCESSIONE

La costruzione di un accesso, a norma del presente Regolamento, è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune di Carcare.

L'occupazione permanente di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune di Carcare all'autorizzazione all'apertura dell'accesso carrabile.

L'istanza deve essere presentata da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile oppure, nei casi di proprietà in comunione, da tutti i partecipanti alla comunione oppure dal nominato delegato mandatario. Qualora la proprietà sia condominiale, la domanda deve essere presentata dall'amministratore pro tempore che dichiara gli estremi del verbale di conferimento della propria nomina.

Per i condomini per i quali non sussiste l'obbligo di un amministratore, la richiesta deve essere avanzata da tutti i condomini oppure da uno di essi purché sia presente in allegato l'elencazione di tutti i soggetti coinvolti con indicazione della del loro assenso per iscritto.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 4 - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

L'occupazione del suolo pubblico, in caso di istruttoria positiva, viene assentita per un massimo di anni 29.

Nell'autorizzazione/concessione debbono essere indicati:

- data di rilascio;
- durata e data di fine occupazione;
- tipologia e modalità di occupazione;
- importo del canone e le relative modalità e termini di pagamento;

Salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione comunale, il concessionario, al termine della concessione, è obbligato al ripristino delle condizioni iniziali ed alla riparazione di eventuali danni.

Art. 5 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

L'autorizzazione/concessione viene rilasciata oppure negata entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dall'Ufficio protocollo del Comune. Ogni diniego deve essere adeguatamente motivato.

L'autorizzazione/concessione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque in tutti i casi in cui la realizzazione rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

Non sono ammissibili domande di rilascio dell'autorizzazione/concessione che risulti incompleta errata o priva degli allegati previsti.

Art. 6 - PASSI CARRABILI GIÀ AUTORIZZATI

I passi carrabili già siano già stati autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti al rilascio di un'ulteriore autorizzazione. Qualora detti passi carrabili non rispettino le distanze minime dalle intersezioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, potrà essere derogata la loro conformazione al presente regolamento purché non costituiscano pericolo per la privata e pubblica incolumità; in tal senso, tale condizione dovrà essere valutata dal Comandante della Polizia Locale. I passi carrabili già autorizzati devono comunque essere segnalati con idoneo cartello rifrangente, con punzonatura indicante il numero di concessione e l'anno di rilascio, ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli accessi già autorizzati, che presentano segnaletica non conforme alle disposizioni di cui sopra, verranno sanzionati ai sensi dell'art.22 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Coloro che utilizzino od intendano utilizzare gli accessi sulle strade comunali e delle altre strade, così come indicato negli articoli 1 e 2, devono presentare apposita domanda di autorizzazione presso l'ufficio protocollo del Comune di Carcare o tramite posta elettronica certificata.

La domanda dovrà essere presentata in marca da bollo e contenere le generalità ed il domicilio dell'istante e dovrà indicare a quale titolo l'immobile viene posseduto.

Se il passo carrabile non sia già esistente, l'istanza dovrà contenere anche:

- la documentazione tecnica a firma di un professionista qualificato che ne indichi i lavori che dovranno essere eseguiti (per passi carrabili di nuova costruzione);
- le misure riguardanti il varco di accesso (per passi carrabili già in essere);
- titolo di possesso ed utilizzo dell'immobile relativo al passo carrabile;

Il varco di accesso dovrà essere realizzato con materiali stabili così come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale di Carcare e mantenuto in buone condizioni.

Il cancello od altro mezzo meccanico, qualora impiantato, dovrà essere installato arretrato al fine di consentire la sosta del veicolo in attesa di ingresso. Laddove non sia tecnicamente possibile il cancello od altro mezzo meccanico dovrà essere dotato di apertura a distanza.

La Concessione verrà rilasciata, esclusivamente qualora sussistano i presupposti normativi, in marca da bollo, dal Responsabile del Settore di Polizia Locale previo nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 8 - SUBCONCESSIONE

È vietata, a qualsiasi titolo, a pena di nullità, la subconcessione od il trasferimento della concessione tranne nei casi di successione nella proprietà od in un altro diritto reale di godimento su un bene immobile dotato di accesso, sempre che l'occupazione rimanga inalterata.

Il trasferimento della concessione dovrà essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla data di formalizzazione della successione, unitamente generalità del nuovo titolare.

Art. 9 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Sono cause di decadenza della concessione:

- la morte o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 8;
- la mancata occupazione entro 30 giorni dalla data iniziale dell'occupazione così come indicata nell'atto di concessione;

La concessione è revocata quando:

- sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative, successivamente all'emissione di una diffida a sanare la violazione;
- sia accertato che il concessionario abbia modificato le modalità dell'occupazione in modo da recare nocumento a terzi ;
- sia verificato il mancato versamento del canone dovuto od il ritardo superiore a 15 giorni;

Art. 10 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Gli accessi dovranno rispettare le prescrizioni impartite dall'articolo 45 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 11 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Il passo carrabile autorizzato deve essere caratterizzato con apposito segnale stradale, conforme alle norme del D.P.R. n. 495/1992 (art. 120). La punzonatura deve essere in ogni caso effettuata a spese del titolare della concessione, con le prescrizioni di cui all'art.6 ;

Art. 12 - CANONE

Il canone concessorio è dovuto per anno solare.

Il canone viene calcolato in base alla superficie degli accessi determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di 1,00 mt. lineare.

Il canone annuo è stabilito in Euro 30,00 per gli accessi con superficie non superiore a mq 3,00 e in Euro 50,00 per gli accessi con superficie superiore a mq 3,00.

Il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 15° giorno dalla data di rilascio della concessione .

Il titolo sarà rilasciato solo dopo il pagamento di cui al comma precedente.

I successivi pagamenti dovranno essere corrisposti entro il 31 ottobre di ciascun anno .

Le tariffe relative alle spese istruttorie per il rilascio, il rinnovo e la regolarizzazione dei passi carrabili e della relativa segnaletica, verranno stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla revoca della concessione ed alle sanzioni di cui all'art.22 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 13 - ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917/1986).
- gli accessi destinati a soggetti portatori di handicap;
- gli accessi a raso;
- i passi pedonali non caratterizzati da un'opera o da una modifica del piano stradale;

Art. 14 - SANZIONI

Chiunque tiene in uso accessi privi di autorizzazione/concessione, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 22, comma 11, del Codice della strada.

Qualora il concessionario non abbia ottemperato a rispettare le prescrizioni tecniche indicate nella Concessione è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 22, comma 11, del Codice della strada.

Art. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le disposizioni previste dal Codice della strada e dalle relative norme di attuazione.